

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E
INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE,
ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE**

PREMESSO CHE

- la Giunta provinciale per favorire l'inclusione sociale, l'autonomia delle persone e la riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari e/o dall'area educativa dell'Istituto penitenziario di Trento e prevenire l'emarginazione sociale, ha approvato con deliberazione n 1106 di data 22.06.2018 e ss.mm. i Criteri per l'attivazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale (di seguito tirocini);
- ai sensi del comma 1 dell'art 3 dei Criteri citati i tirocini sono attivati sulla base di una Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- i tirocini presuppongono una presa in carico da parte di un servizio con competenza in materia sociale, socio-sanitaria, sanitaria, di accoglienza ordinaria e straordinaria di richiedenti protezione internazionale, nonché dall'area educativa dell'Istituto penitenziario di Trento;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

TRA

COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

con sede legale a Cembra Lisignago. Piazza San Rocco n. 9 c.f. 96084540226 P. Iva 02163200229, (di seguito denominato "soggetto promotore")

rappresentato dal sig, SIMONE SANTUARI nato a TRENTO, il 12/02/1969 in qualità di Legale Rappresentante.

E

COMUNE DI CEMBRA LISIGNANGO

con sede legale a Cembra Lisignago, Piazza G. Marconi, n. 7

c.f./P.Iva 02401950221, (di seguito denominato "soggetto ospitante") esercente l'attività di amministrazione pubblica,

rappresentato dalla signore ALESSANDRA FERRAZZA nata a TRENTO, Il 17/05/1977 in qualità di Legale Rappresentante.

si stipula

la presente Convenzione con la quale il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. 1 soggetto in tirocinio

ARTICOLO 1

Oggetto della convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai tirocini disciplinati dai Criteri approvati con deliberazione di Giunta n. n 1106 di data 22.06.2018 e ss.mm (di seguito Criteri)

2. L'attuazione dei tirocini prevede la presa in carico di un ente pubblico presso il quale è incardinato il servizio sociale, sanitario, socio sanitario e di accoglienza ordinaria e straordinaria di richiedenti protezione internazionale, nonché da parte dell'area educativa dell'Istituto penitenziario di Trento.

ARTICOLO 2

Divieti

1. Il tirocinante non può essere assoggettato a vincoli produttivi e allo stesso non possono essere assegnate attività non congruenti con gli obiettivi indicati nel progetto personalizzato.

2. Il tirocinante non può sostituire i lavoratori e non può essere utilizzato per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

3. Non possono essere attivati tirocini presso soggetti ospitanti che hanno effettuato licenziamenti (fatti salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvo specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio) ovvero che hanno procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso, per attività equivalenti a quelle dei tirocini stessi, nella medesima unità operativa.

ARTICOLO 3

Progetto personalizzato

1. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto personalizzato concordato tra soggetto promotore, titolare della presa in carico (se diverso dal soggetto promotore), soggetto ospitante e tirocinante.

2. Il progetto definisce gli obiettivi da perseguire con il tirocinio nonché le modalità di attuazione del tirocinio stesso.

3. Nel progetto sono definiti nello specifico:

- a) l'anagrafica: i dati identificativi di tirocinante, titolare della presa in carico, responsabile del caso (individuato dal titolare della presa in carico), soggetto promotore, referente (individuato dal promotore), soggetto ospitante e tutor (individuato dal soggetto ospitante);
 - b) gli elementi descrittivi del tirocinio: tipologia del tirocinio, sede di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, entità dell'importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;
 - c) gli elementi caratterizzanti il tirocinio;
- obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
- competenze da acquisire di base e trasversali, competenze da acquisire socio- relazionali e competenze da acquisire tecnico-professionali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento al Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 9 della legge provinciale n. 10 del 2013 (Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze);
 - attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
 - diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio;
 - importo dell'eventuale indennità, di cui all'articolo 9.

ARTICOLO 4

Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore ha i seguenti compiti:
 - a) predisporre e stipulare la convenzione per la realizzazione del tirocinio;
 - b) provvedere all'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi, se di competenza;
 - c) rilasciare al tirocinante l'attestazione finale di tirocinio;
 - d) segnalare al Servizio provinciale competente in materia di lavoro, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

2. Il soggetto promotore individua un **referente** che ha i seguenti compiti:
 - a) redigere il progetto personalizzato;
 - b) promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di valutazione gestita in collaborazione con il responsabile del caso e con il tutor;
 - c) supportare il tirocinante nella gestione del tirocinio anche attraverso colloqui periodici di rielaborazione dell'esperienza;
 - d) monitorare l'andamento del tirocinio proponendo al responsabile del caso eventuali sospensioni e/o modifiche del tirocinio;
 - e) redigere la relazione finale di tirocinio.

3. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di segnalazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) dei Criteri, se il soggetto promotore è un soggetto appartenente al sistema provinciale dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale n. 19 del 1983, la Provincia assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento.

ARTICOLO 5

Soggetto ospitante

1. Al soggetto ospitante spettano i compiti di:
 - a) effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio del tirocinio;
 - b) provvedere a fornire la necessaria informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.

2. Se espressamente previsto dal progetto personalizzato i compiti di cui al comma 1 possono essere attribuiti al titolare della presa in carico o al soggetto promotore.

3. Il soggetto ospitante è tenuto inoltre a:
 - a) individuare, tra i propri lavoratori, un tutor di tirocinio con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, in possesso di competenze professionali e relazionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato;
 - b) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, mezzi di protezione individuale idonei nello svolgimento delle attività assegnate;
 - c) collaborare a definire le condizioni organizzative e formative favorevoli all'apprendimento e all'inclusione;
 - d) comunicare al soggetto promotore e al titolare della presa in carico, entro il giorno successivo, gli infortuni, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto, la sospensione del tirocinio, nonché la sostituzione del tutor;
 - e) essere in regola con la normativa di cui al D.lgs 81 del 2008 e alla legge n. 68 del 1999.

4. Il **tutor** del soggetto ospitante ha il compito di:
 - a) collaborare alla redazione del progetto personalizzato;
 - b) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro;
 - c) informare il referente del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
 - d) collaborare alla valutazione del tirocinio con il referente e il responsabile del caso;
 - e) concordare con il referente, il responsabile del caso e il tirocinante le eventuali variazioni inerenti il progetto personalizzato (quali ad esempio il cambiamento della sede, le variazioni di orario);
 - f) seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio;

- g) aggiornare la documentazione relativa al tirocinio.

5. Il numero massimo di tirocinanti che ogni singolo tutor può accompagnare in compresenza è individuato nel seguente modo:

a) cinque tirocinanti, di cui massimo tre minori o giovani fino a 25 anni nei Laboratori per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi (di cui al punto 7.1 del “Catalogo dei Servizi socio-assistenziali”, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020).

Solo se l'attività svolta, la situazione personale degli interessati e quella strutturale del luogo lo permettono è possibile incrementare il numero di cui sopra fino a dieci, di cui massimo sei minori o giovani fino a 25 anni;

b) sette tirocinanti adulti, di cui massimo cinque minori o giovani fino a 25 anni, nei Centri del fare (di cui al punto 7.3 del “Catalogo dei Servizi socio-assistenziali”, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020);

c) tre tirocinanti in tutti gli altri casi;

d) cinque tirocinanti se il tirocinio per l'inclusione sociale è promosso dall'area educativa dell'Istituto penitenziario di Trento.

Solo se l'attività svolta, la situazione personale degli interessati e quella strutturale del luogo lo permettono è possibile incrementare il numero di cui sopra fino a dieci.

6. Per le tipologie di strutture di cui ai punti a) e b) e per i punti c) e d) del comma precedente non si esclude che lo stesso tutor possa accompagnare altri tirocinanti in giornate o periodi diversi.

ARTICOLO 6

Tirocinante

1. Gli obblighi del tirocinante sono i seguenti:

- a) seguire le indicazioni del tutor e del referente nonché fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- b) rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti o altre notizie relative al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- c) rispettare i regolamenti del soggetto ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- d) rispettare gli impegni decritti nel progetto personalizzato;
- e) dare comunicazione al tutor e al referente in caso di assenza.

2. Sono in capo al tirocinante i seguenti diritti:

- a) effettuare l'esperienza di tirocinio nelle modalità e con i contenuti stabiliti nel progetto personalizzato;
- b) essere seguito dal tutor e dal referente;
- c) interrompere o sospendere il tirocinio, dopo essersi confrontato con il responsabile del caso, il referente e il tutor, se sopravvengono elementi tali da impedirne la prosecuzione;
- d) essere accompagnato all'acquisizione delle competenze previste dal progetto personalizzato;
- e) ottenere l'attestazione finale di tirocinio da parte del soggetto promotore.

ARTICOLO 7

Durata

1. La durata dei tirocini di cui alla presente disciplina è determinata nel progetto personalizzato e non può essere superiore a 24 mesi.

2. L'eventuale proroga al termine di cui al comma 1 è prevista nel progetto personalizzato sulla base della valutazione del responsabile del caso, in base alla necessità della prosecuzione del tirocinio al fine di garantire l'inclusione, l'autonomia e la riabilitazione del tirocinante.

ARTICOLO 8

Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione

1. Nel progetto personalizzato è specificato il soggetto che è tenuto a:
 - a) garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi;
 - b) provvedere a fornire la necessaria informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
 - c) effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio del tirocinio.
2. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte al di fuori dell'unità operativa (es. missioni), purché rientranti nel progetto personalizzato.

ARTICOLO 9

Indennità di partecipazione

1. Al tirocinante può essere corrisposta un'indennità di partecipazione finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione del tirocinante stesso.
2. L'indennità, se prevista, è stabilita nel progetto personalizzato. Il suo ammontare è quantificato tenendo conto di eventuali sostegni al reddito di cui è beneficiario il tirocinante e non può superare il tetto massimo di 500 euro mensili, a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile.
3. L'indennità è a carico del titolare della presa in carico, salvo diverso accordo tra lo stesso e/o il soggetto promotore e/o il soggetto ospitante.
4. L'indennità è corrisposta dal soggetto titolare della presa in carico o dal soggetto promotore o dall'ospitante sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.
5. Dal punto di vista fiscale l'indennità è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917 del 1986 TUIR).
6. Se il tirocinio prevede l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

ARTICOLO 10

Sanzioni

1. I casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro sono segnalati dal soggetto promotore al Servizio competente in materia di lavoro.
2. Nei casi di cui al comma 1, se il soggetto promotore è un soggetto appartenente al sistema provinciale dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale n. 19 del 1983, la Provincia assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento.

ARTICOLO 11

Trattamento dei dati personali

1. Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati.
2. I dati concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate. Il conferimento dei dati è

necessario per l'esecuzione della Convenzione. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

ARTICOLO 12
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento ai Criteri.

Luogo..... data

Luogo..... data.....

Per il soggetto promotore
Simone Santuari

Per il soggetto ospitante
Alessandra Ferrazza

(timbro e firma)

(timbro e firma)